

FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto Corpi veicoli terrestri

SCELGO IO

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- ◆ **NOTA INFORMATIVA**
- ◆ **GLOSSARIO**
- ◆ **INFORMATIVA PRIVACY**
- ◆ **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Nota Informativa per i Contratti di Assicurazione di Corpi veicoli terrestri

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Assicurative prima della sottoscrizione della polizza.

Presso tutti i punti vendita o accedendo al sito www.carigeassicurazioni.it è possibile richiedere il rilascio di un preventivo gratuito, redatto sulla base di tutti i parametri di personalizzazione tariffaria nonché in base alle forme tariffarie offerte per le autovetture.

INFORMAZIONI SULLA SOCIETA'

Informazioni generali

CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.

Società appartenente al Gruppo Assicurativo Banca Carige, iscritto con il n. 044 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'Isvap ed assoggettata a direzione e coordinamento della Capogruppo Assicurativa Carige Vita Nuova S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Italia – Viale Certosa, 222 – 20156 Milano tel. 02.3076.1 – telefax 02.3086125 sito: www.carigeassicurazioni.it – indirizzo di posta: info@carigeassicurazioni.it. Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese tenuto dall'Isvap: 1.00031 Impresa autorizzata con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93).

Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

L'ammontare del patrimonio netto è pari ad € 137,1 milioni, di cui capitale sociale € 162,9 milioni e riserve patrimoniali € 48 milioni. L'indice di solvibilità è pari a 1,64 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Coperture assicurative offerte

Incendio e/o Furto, Eventi Speciali, Garanzie particolari a pacchetto, Kasko, Ritiro Patente, Patente Protetta, Infortuni Totale Guidatore, Infortuni del Conducente, Tutela Giudiziaria, Servizio Assistenza.

Incendio e/o Furto:

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo o natante, in conseguenza di incendio e/o furto (Art.41).

Eventi Speciali :

La Società risponde dei danni materiali e diretti al veicolo derivanti da atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, anche in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse.

Garanzie particolari a pacchetto:

Pacchetto "A" : Cristalli, Responsabilità civile dei trasportati, perdita delle chiavi, tassa automobilistica (Art.50).

Pacchetto "B" : Eventi Naturali, ripristino garage, soccorso vittime della strada, spese di recupero e parcheggio, danni al veicolo per asportare cose non assicurate (Art.51).

Kasko:

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sullo stesso, in conseguenza di urto, collisione, ribaltamento e/o uscita di strada o collisione con altro veicolo identificato (Art.52).

Ritiro Patente:

La Società assicura i danni economici conseguenti al ritiro e/o sospensione della patente in seguito ad una o più infrazioni al Codice della Strada (Art.56).

Patente Protetta:

La Società garantisce il Contraente contro il pregiudizio economico derivante dai provvedimenti di decurtazione dei punti o di ritiro della patente di guida in seguito ad una o più infrazioni del Codice della Strada (Art.59).

Infortuni Totale Guidatore e Infortuni del Conducente :

Le garanzie sono operanti per gli infortuni che il conducente del veicolo descritto in polizza possa subire mentre è alla guida dello stesso (Artt. 63,71)

Tutela Giudiziaria :

La Società assume a proprio carico l'onere delle spese giudiziarie e stragiudiziarie per ottenere il risarcimento dei danni cagionati da Terzi, e riferiti all'uso ed alla proprietà del veicolo (Art.77).

Servizio Assistenza :

La Società mette a disposizione del Contraente le garanzie di Assistenza al veicolo ed alla persona attraverso la Società Mondial Service Italia S.c.a.r.l.(vedi "Prestazioni")

AVVERTENZA: si ricorda che sono presenti limitazioni, esclusioni e condizioni di sospensione della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo (Artt.42,53,58,61,64,74,81 e quanto indicato al paragrafo "esclusioni" del Servizio Assistenza).

AVVERTENZA: si ricorda che sono previste franchigie, scoperti e massimali di garanzia (Artt. 43,44,45,48,49,50,51,52,55,59,63,71,73,77 e quanto evidenziato al paragrafo "Prestazioni" del Servizio Assistenza).

Esempio applicazione franchigia:

- Invalidità permanente accertata 10% , franchigia contrattuale 3%, invalidità riconosciuta 7%.

Esempio applicazione scoperto (garanzia furto totale):

- Valore veicolo € 10.000,00, scoperto 10% del valore assicurato, importo indennizzabile € 9.000,00.

Esempio applicazione massimale di garanzia:

- Massimale per sinistro previsto nel contratto € 1.000,00, importo sinistro € 1.500,00 resta a carico dell'Assicurato l'importo di € 500,00;

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato. Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora il valore del veicolo al momento del sinistro risulti superiore di non oltre il 10% del valore assicurato (Art.29).

AVVERTENZA: si ricorda che il contratto può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. Nel primo caso significa che, in mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata anche consegnata a mano, od a mezzo fax almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto è rinnovato per la durata di un anno, e così successivamente (Art.38); nel secondo caso cessa automaticamente alla sua naturale scadenza.

Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - nullità

AVVERTENZA: si ricorda che eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio, rese in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art.20). Il contratto è assoggettato alle cause di nullità previste dalla Legge.

Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio (Art.21).

Premi

Il premio deve essere corrisposto per l'intera annualità, salvo contratti emessi in forma "temporanea", è ammesso il frazionamento in rate semestrali con aumento del 3% o quadrimestrali con aumento del 4%.

L'assicurato, fermo restando quanto disposto dal codice civile in tema di adempimenti alle obbligazioni, può pagare il premio, in ossequio a quanto previsto dall'Art.47 del Regolamento Isvap n°5, utilizzando le seguenti forme:

- per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità intestato all'intermediario espressamente in qualità di rappresentante della Società o alla Società medesima;
- per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico laddove il beneficiario è l'intermediario espressamente identificato in qualità di rappresentante della Società o alla Società medesima;
- il pagamento in contanti è ammesso nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio.

Recesso

AVVERTENZA: si ricorda che, in caso di variazione tariffaria Corpi veicoli terrestri, si fa rinvio all'Art.36.

Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 c.c.

Nell'assicurazione Corpi veicoli terrestri il contraente deve, a pena di decadenza, fare denuncia scritta del sinistro alla Società entro tre giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza (Art.26).

Legge applicabile al contratto

Le Parti possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. La Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legislazione italiana.

Regime fiscale

I premi riferiti a garanzie Corpi veicoli terrestri sono soggetti all'imposta del 12,5% ad eccezione del Servizio Assistenza e delle garanzie Infortuni ove le imposte sono rispettivamente del 10% e del 2%.

INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Procedura per l'indennizzo di sinistri Corpi veicoli terrestri

AVVERTENZA: si ricorda che sono previste modalità e termini per la denuncia del sinistro e spese per la stima del danno (Artt. 26,31). Per gli aspetti di dettagli delle procedure liquidative si rinvia agli Artt. 28,31,35.

AVVERTENZA: si ricorda che i sinistri del Servizio Assistenza sono gestiti in termini operativi da Mondial Service Italia S.c.a.r.l.

Reclami

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, in caso di:

- mancata osservanza, da parte della Compagnia e/o dei suoi intermediari e/o dei periti fiduciari, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi,
- liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari, per le quali si chiede l'attivazione della rete FIN-NET (risoluzioni extragiudiziali delle controversie),

gli assicurati e/o i danneggiati - sia persone fisiche che giuridiche - e le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori possono presentare reclamo, **per iscritto**, inoltrato anche a mezzo fax o tramite e-mail, a Carige

Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Certosa, 222 - 20156 Milano - fax 02/45402417 - e-mail reclami@carigeassicurazioni.it

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, sia che si tratti del soggetto direttamente interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante. In quest'ultimo caso **è necessaria la controfirma del reclamante**, per consentire il trattamento di informazioni a carattere personale del soggetto nel cui interesse viene proposto il reclamo.
- identificazione del soggetto e della funzione aziendale di cui si lamenta l'operato
- breve descrizione del motivo della lamentela.

Ogni documentazione utile o necessaria a sostegno della lamentela presentata, deve essere unita in allegato.

Il reclamo in prima battuta deve essere inviato all'Impresa, che è tenuta a riscontrare il reclamante **entro 45 giorni dal pervenimento del reclamo** in Società.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà presentare reclamo all'ISVAP, inoltrato in Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, oppure trasmesso ai fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, corredando l'esposto di copia del reclamo già inoltrato alla Società e del riscontro ricevuto. L'ISVAP, effettuata la necessaria istruttoria, da notizia dell'esito della stessa entro 120 giorni dal ricevimento del reclamo.

Si ricorda che:

- In relazione alle **controversie già rimesse alla valutazione del magistrato permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria**, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
- In caso di **liti transfrontaliere**, è possibile presentare reclamo **direttamente al sistema estero competente**, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto, individuabile accedendo al sito <http://www.ec.europa.eu/internalmarket/finservicesretail/indexen.htm>, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-ET, **oppure all'ISVAP**, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

Arbitrato


AVVERTENZA: si ricorda che nei casi in cui, per la risoluzione delle controversie fra le Parti sia previsto l'arbitrato (Artt. 31,35) è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Carige Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.

L'Amministratore Delegato

(Sig. Diego Furnagalli)



GLOSSARIO

relativo all'Assicurazione in generale (non valido per il Servizio Assistenza)

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- **ACCESSORI:** optional e/o apparecchiature accessorie – di serie o meno stabilmente fissati al veicolo, non definiti audiofonovisivi.
- **APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI:** radio-registratori, compact disc, televisori, radiotelefoni e quant'altro di simile, stabilmente fissati al veicolo.
- **ASSICURATO:** la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con l'assicurazione, nella Responsabilità Civile verso Terzi; soggetto nel cui interesse si stipula il contratto, negli altri rischi.
- **ASSICURAZIONE:** il contratto di assicurazione.
- **CONTRAENTE:** la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
- **ESPLOSIONE:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
- **FRANCHIGIA:** l'importo, stabilito in polizza, che l'Assicurato tiene a suo carico per ogni sinistro e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo.
- **FURTO:** sottrazione del bene assicurato a colui che lo detiene.
- **INCENDIO:** combustione, con fiamma, che può auto estendersi e propagarsi.
- **INDENNIZZO:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- **INFORTUNIO:** evento fortuito, violento ed esterno, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
- **ISVAP:** Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.
- **KASKO:** forma di assicurazione che copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo per urto, collisione, ribaltamento e/o uscita di strada.
- **LEGGE:** il Codice delle assicurazioni private.
- **MASSIMALI:** le somme stabilite fino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione nella Responsabilità Civile Terzi.
- **POLIZZA:** il documento che prova l'assicurazione.
- **PREMIO:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.
- **RAPINA:** sottrazione del bene assicurato a colui che lo detiene, mediante violenza o minaccia.
- **REGOLAMENTO:** il Regolamento di esecuzione della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.
- **RICORSO TERZI DA INCENDIO:** garanzia che copre i danni materiali e diretti arrecati alle cose di terzi, in conseguenza di incendio del veicolo o natante assicurato.
- **RISCHIO:** la probabilità che si verifichi il sinistro.
- **SCOPERTO:** importo che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro, da calcolarsi in misura percentuale sull'indennizzo.
- **SCOPPIO:** repentino dirompersi o cedere del serbatoio dell'impianto di alimentazione, non dovuto ad esplosione.
- **SINISTRO:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **SOCIETÀ:** Carige Assicurazioni S.p.A..
- **SOMMA ASSICURATA:** il limite massimo dell'indennizzo o del risarcimento contrattuale stabilito.
- **STATO DI NECESSITÀ:** necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale, non volontariamente causato dal medesimo soggetto né altrimenti evitabile, di un danno grave alla persona.
- **TARIFFA:** tassi e norme della Società, in vigore al momento della stipula del contratto.
- **VALORE A NUOVO:** il prezzo di listino del veicolo o del natante, comprensivo degli eventuali accessori, e dell'I.V.A. per la parte fiscalmente non recuperabile.
- **VALORE COMMERCIALE:** valore del veicolo o del natante, determinato avendo riguardo del suo deprezzamento in funzione dell'anno di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, della cessata produzione o meno, nonché della dotazione di eventuali accessori.

GLOSSARIO

(valido per il Servizio Assistenza)

- **ASSICURATO** : Il Contraente di polizza, il coniuge o il convivente ed i figli conviventi, sia che viaggino congiuntamente che disgiuntamente ed indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. Nel solo caso di incidente stradale sono considerati assicurati anche i trasportati purché a bordo del veicolo ci sia una delle persone assicurate, come definito al comma precedente.
- **CENTRALE OPERATIVA** : è la struttura di MONDIAL SERVICE ITALIA S.c.a.r.l. – sita in Via Ampère, 30 - 20131 Milano e con sede legale in Piazzale Lodi, 3 – 20137 Milano - facente parte del Gruppo Mondial Assistance - costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Carige Assicurazioni S.p.A., provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Carige Assicurazioni S.p.A, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
- **DECORRENZA E DURATA** : dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa.
- **ESTENSIONE TERRITORIALE**: la Società garantisce l'assistenza quando l'Assicurato si trovi nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Stati dell'Unione Europea, Stati dell'ex URSS, Gibilterra, Andorra, Liechtenstein, Isole e Paesi del bacino Mediterraneo, Bulgaria, Svizzera, Iran, Macedonia, Romania, Principato di Monaco.
- **GUASTO** : danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
- **INCIDENTE** : l'evento dovuto a causa fortuita, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
- **IN VIAGGIO** : qualsiasi località al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato.
- **MALATTIA IMPREVISTA** : malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.
- **MALATTIA PREESISTENTE** : malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione della Polizza.
- **SINISTRO** : guasto, incidente, incendio, furto, che si può verificare nel corso di validità della garanzia e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.
- **SOCIETÀ** : Carige Assicurazioni S.p.A.
- **VEICOLO** : autovettura/motociclo/autoveicolo per trasporto di cose e/o persone, autocaravan, caravan, autocarro e/o rimorchio che singolarmente non superino il peso complessivo a pieno carico di 35 q.li e di altezza non superiore a m. 3, descritti in polizza. I veicoli superiori a m. 2,80 di altezza potrebbero incontrare difficoltà nello svolgimento dell'assistenza.

AVVERTENZA : per effetto di quanto disposto dall'art. 166, 2° comma della Legge, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate su sfondo grigio. Le clausole di esclusione e rivalsa sono ulteriormente evidenziate in carattere grassetto.

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 13 DEL D. LGS 196/2003

Secondo quanto previsto dal D. LGS 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che reca disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (d'ora innanzi “il Decreto Legislativo”), CARIGE ASSICURAZIONI intende informarla in merito ai punti sotto indicati.

1. FONTE E NATURA DEI DATI PERSONALI

I dati personali in possesso della Società sono raccolti presso di Lei, ad esempio in occasione della stipula di un contratto. I dati personali raccolti dalla Società possono eventualmente includere anche quei dati che il Decreto Legislativo definisce “sensibili”: tali sono i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni religiose, ovvero all'adesione a sindacati, partiti politici e a qualsivoglia organizzazione o associazione.

2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Società, in relazione alle seguenti finalità:

A) connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo (es.: UIC; Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione Civile).

B) di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

C) di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, non strettamente legate con i servizi che La riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere nuovi servizi offerti dalla Società e dai soggetti di cui al successivo punto 4), lettera c).

3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato a mezzo di strumenti informatici, telematici e/o manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure necessarie ed adeguate per garantirne la sicurezza e la riservatezza.

4. COMUNICAZIONE A TERZI DEI SUOI DATI PERSONALI

In relazione alle attività svolte dalla CARIGE ASSICURAZIONI può essere necessario comunicare i Suoi dati a soggetti terzi; più precisamente possono essere necessarie le seguenti tipologie di comunicazione dipendenti dalle diverse attività svolte dalla nostra Società:

a) Comunicazioni obbligatorie:

sono quelle comunicazioni che la società e' tenuta a effettuare in base a leggi, regolamenti, normativa comunitaria, o disposizioni impartite dalle diverse Autorità preposte come ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, ad esempio: Ufficio Italiano Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie (INPS, Anagrafe Tributaria, Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali) Magistratura; Forze dell'ordine (P.S., C.C., C.d.F., VV.UU.); organismi associativi ANIA e consortili propri del settore assicurativo, quali: Comitati delle Compagnie di Assicurazioni Marittime; CID; Pool Rischi Atomici; Pool Handicappati; Pool R.C. Inquinamento; ANADI; CIAA; ULAV.

b) Comunicazioni strettamente connesse al rapporto intercorrente:

rientrano in questa tipologia le comunicazioni necessarie per la conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/o per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, con ad esempio società di servizi preposte alla lavorazione delle diverse tipologie di dati, sempre nei limiti necessari per l'esecuzione della prestazione richiesta; soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, sub-agenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio: banche e SIM); legali, periti, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici o di archiviazione, società di revisione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, società di servizi postali.

Le chiediamo di esprimere il Suo consenso alla comunicazione dei dati alle categorie di soggetti indicati alle lettere a) e b) del presente punto, in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell'informativa stessa.

c) Comunicazioni strumentali all'attività della ns. Società:

è ns. obiettivo migliorare la qualità dei ns. servizi; a tal fine può essere indispensabile fornire i Suoi dati personali a Società che collaborano con CARIGE ASSICURAZIONI, ad esempio le società del Gruppo BANCA CARIGE, società controllanti, collegate, correlate, ed altri soggetti, che possano offrire servizi di qualità alla ns. Clientela. Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di “Titolari” autonomi del trattamento.

Per consentirci di poterle offrire servizi sempre migliori ed aderenti alle Sue necessità, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione ai soggetti sopra indicati di cui alla lettera c), in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettera C) della presente informativa. Un eventuale diniego non pregiudica il rapporto giuridico, ma preclude l'opportunità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale da parte della ns. Società e delle Società che collaborano con noi.

5. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvale anche di soggetti situati all'estero per effettuare le attività relative alla Riassicurazione. In ogni caso, non è previsto trasferimento all'estero di Suoi dati in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera C).

7. DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 del D. LGS 196/2003 (DIRITTI DELL'INTERESSATO)

La informiamo che l'art. 7 del Codice conferisce ad ogni Interessato taluni specifici diritti, e in particolare:

- di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza dei Suoi dati personali e la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi;
- di conoscere l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

- Titolare del trattamento dei dati personali è la CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. , con sede in Viale Certosa, 222 – 20156 Milano – nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.
- Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Privacy, il cui nominativo è depositato presso la Sede della Società e presso l'Ufficio del Garante.
- Le richieste di cui all'Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al responsabile della Privacy presso la Sede della Società.
- Infine, i suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori esterni della Società in qualità di incaricati del trattamento (autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile).

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

CONDIZIONI GENERALI

Art. 20 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 21 – AGGRAVAMENTO DI RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 22 – ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

Il Contraente deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.

Art. 23 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata.

Art. 24 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate, giusta l'indicazione figurante in polizza e fermo il disposto di cui all'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Direzione o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 25 – VARIAZIONE DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO

Le variazioni relative alla persona del Contraente e/o dell'Assicurato devono essere comunicate alla Società entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi. La Società nei trenta giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.

Art. 26 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve farne dettagliata denuncia scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società, entro tre giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, l'entità almeno approssimativa del danno, il nome ed il domicilio di eventuali testimoni.

In caso di sinistro Incendio, Furto e Rapina, Eventi Sociopolitici o Eventi speciali, la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia, fatta a sue spese, all'Autorità competente subito dopo il fatto. Il Contraente/Assicurato deve produrre fattura di acquisto delle parti sostituite e, a richiesta, copia del documento di trasporto delle medesime.

Nel caso di danno parziale, la denuncia deve contenere una dettagliata descrizione delle parti mancanti e/o danneggiate al veicolo o natante.

In caso di ritrovamento del veicolo dopo il furto, il Contraente/Assicurato deve fornire il relativo verbale rilasciato dalle Autorità.

Qualora il danno sia causato da Eventi naturali la Società ha facoltà di richiedere che la comunicazione del sinistro trovi riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione sottoscritta dall'Autorità competente del luogo.

Nell'ipotesi di Ritiro patente, alla denuncia dovranno essere allegati i documenti ufficiali comprovanti i provvedimenti adottati dall'Autorità competente ed i motivi di esso, nonché domanda di ricorso.

Nel caso di Infortunio, la denuncia deve essere corredata da certificato medico.

Art. 27 – RIPARAZIONI – SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE DANNEGGIATE

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa e nell'officina, l'assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

La Società ha la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore. In tali casi deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

Art. 28 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

In caso di perdita totale dell'autovettura, l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale dell'autovettura desunto dalla pubblicazione mensile di Editoriale Domus "Quattroruote" del mese di avvenimento del sinistro, con l'intesa che per le autovetture non riportate nella suddetta pubblicazione si farà riferimento al valore di mercato.

In caso di perdita totale di altri veicoli, l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del veicolo desunto dalla pubblicazione Eurotax del mese di avvenimento del sinistro, considerando la media tra la edizione gialla e quella azzurra, con l'intesa che per i veicoli non riportati nella suddetta pubblicazione si farà riferimento al valore di mercato.

In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento che avevano dette parti al momento del sinistro per effetto della loro usura o vetustà.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore residuo dopo il sinistro stesso.

Relativamente alle garanzie Incendio e/o Furto ed Eventi naturali e limitatamente alle autovetture di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, qualora il sinistro avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, senza tener conto del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti. In caso di danno parziale che avvenga dopo il terzo mese e fino al dodicesimo dalla data di prima immatricolazione, non sarà applicato il degrado d'uso, ad eccezione di batterie, pneumatici e parti meccaniche .

Non sono indennizzabili le spese di ricovero, traino, i danni da mancato godimento od uso ed altri eventuali pregiudizi, nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Ove il veicolo fosse di proprietà di Società di leasing, in caso di perdita totale dello stesso, l'ammontare del danno verrà determinato al netto dell'IVA.

Art. 29 – ASSICURAZIONE PARZIALE

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato. Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora il valore del veicolo al momento del sinistro risulti superiore di non oltre il 10% del valore assicurato.

Art. 30 – APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI

Sono esclusi dalla garanzia gli apparecchi audiofonovisivi non di serie. (il valore degli audiofonovisivi di serie, forniti dalla casa costruttrice, si intende compreso nel valore del veicolo o natante assicurato, dichiarato in polizza)

Qualora tali apparecchiature, purché stabilmente fissate, fossero ricomprese con esplicito richiamo in polizza, in caso di sinistro, il risarcimento non potrà essere superiore al 10% del valore commerciale del veicolo.

La liquidazione del danno verrà effettuata sotto deduzione del medesimo scoperto, e relativo minimo, stabilito in polizza per il veicolo o natante considerato.

Qualora la garanzia sul veicolo sia prestata senza scoperto, sul solo danno indennizzabile relativo alle suddette apparecchiature, si applica comunque lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 206,00.

Di tali apparecchiature, l'Assicurato dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini della liquidazione del danno. Ove l'Assicurato non sia in grado di produrre tale documentazione, la liquidazione non potrà essere superiore ad Euro 52,00 per ogni singola apparecchiatura.

Art. 31 – LIQUIDAZIONE DEI DANNI – NOMINA DEI PERITI

La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo diretto fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda a mezzo lettera raccomandata a.r. o lettera raccomandata anticipata via fax, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato. I periti devono:

1. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
2. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 32 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Società rimborsa all'Assicurato il danno, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti e ne effettua il pagamento presso la sede della Società o dell'Ispettorato sinistri competente per territorio nella moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento stesso.

In caso di distruzione totale, incendio, o furto totale senza ritrovamento del veicolo o natante, il pagamento dell'indennizzo avverrà a condizione che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto il certificato cronologico con annotata la perdita di possesso ed il certificato di proprietà rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

In caso di danni parziali, la Società ha la facoltà, prima di provvedere al pagamento, di chiedere l'esibizione del documento fiscale attestante l'avvenuta riparazione del veicolo.

La Società, sia in caso di furto parziale che totale, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria.

In caso di danno totale, la Società ha la facoltà, come disposto al 3° comma dell'art. 24 e prima di pagare l'indennizzo, di richiedere, qualora il premio sia stato frazionato in due o più rate, il pagamento delle residue a completamento dell'annualità in corso.

Limitatamente ai sinistri da "Ritiro patente" il pagamento sarà effettuato al termine del periodo di indennizzabilità ed in quanto il conducente abbia ottemperato agli obblighi sanciti dall'art. 26 e fornito i documenti comprovanti il suo diritto all'indennizzo. In ogni caso il conducente è tenuto a dare avviso immediato alla Società dell'avvenuta restituzione dell'abilitazione alla guida.

Art. 33 – RIDUZIONE ED INTEGRAZIONE DEL VALORE ASSICURATO

Limitatamente alle garanzie Incendio e/o Furto, Kasko, Eventi speciali ed Eventi naturali, in caso di sinistro, il valore assicurato si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità assicurativa in corso, di un importo pari all'indennizzo riconosciuto.

Su richiesta del Contraente e previo consenso della Società, il valore assicurato può essere integrato di un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante pagamento alla Società stessa del relativo rateo di premio spettante.

Art. 34 – RECUPERI

L'Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizie del recupero del veicolo rubato o di parti di esso; il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell'indennizzo, sarà detratto dall'indennizzo stesso.

In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare alla Società la procura a vendere quanto sia stato recuperato autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato: in questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell'ammontare del danno secondo i criteri previsti dall'art. 28 e si effettuerà il conguaglio con l'indennizzo precedentemente pagato.

Art. 35 – DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO A PERSONE

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità che risulti dovuta, mediante accordo tra le Parti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento.

In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di "Invalidità Permanente", le Parti hanno la facoltà di conferire mandato, con scrittura privata, di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominato uno per parte ed il terzo di comune accordo, o in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'"Invalidità Permanente" ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro tre anni. In questo caso la Società ha facoltà di concedere una provvisoria, su precisa richiesta scritta dell'assicurato e con parere del collegio che all'unanimità non riscontra elementi preclusivi alla liquidazione, in misura non superiore ai due terzi della somma corrispondente alla valutazione fatta prima dalla Società.

Il Collegio medico risiede nel Comune sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti - con dispensa da ogni formalità di legge - e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 36 – ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente da inoltrare all'Agenzia entro la data della scadenza annuale del contratto assicurativo, ad adeguare il valore del veicolo o natante assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente comunicato.

Per le autovetture uso proprio la Società, in occasione di ciascun rinnovo annuale, propone in quietanza l'adeguamento automatico del valore assicurato, con facoltà di accettazione da parte del Contraente; tale proposta consiste nell'adeguamento automatico del valore assicurato e del premio in corso, sulla base della valutazione effettuata dalla pubblicazione mensile di Editoriale Domus "Quattroruote" del secondo mese precedente a quello del rinnovo annuale. Conseguentemente viene adeguato il valore degli eventuali accessori non di serie e degli audiofonovisivi stabilmente fissati, utilizzando la medesima percentuale di svalutazione considerata per l'autovettura assicurata.

L'adeguamento automatico del valore assicurato non viene effettuato nei seguenti casi:

- quando il valore dell'autovettura inizialmente assicurato risulti inferiore a quello riportato dalla pubblicazione mensile "Quattroruote", come sopra calcolato;
- quando l'autovettura non è presente o non è valutata nella pubblicazione mensile "Quattroruote";

- in caso di cessazione della pubblicazione della rivista "Quattroruote" o di sostanziale modifica dei criteri di valutazione adottati dalla stessa rivista;
- in caso di mancata dichiarazione da parte del Contraente dei riferimenti tecnici dell'autovettura assicurata necessari per l'operatività della presente clausola;
- in caso di operatività, nei limiti previsti dal precedente art. 28, della valutazione "a nuovo" dell'autovettura assicurata;
- quando siano trascorsi più di dieci anni dalla data di prima immatricolazione dell'autovettura assicurata;
- quando l'autovettura è assicurata con contratto che preveda clausole di vincolo a favore di terzi.

L'operatività o meno dell'adeguamento automatico del valore assicurato è specificamente indicato in polizza e quietanza.

Art. 37 – ADEGUAMENTO DEL PREMIO

La Società ha facoltà in occasione di ciascuna scadenza annuale o di variazione di rischio, di applicare la Tariffa e le Condizioni "Corpi Veicoli Terrestri vigenti a quel momento. Qualora il Contraente non accetti le nuove Condizioni, può recedere dal contratto o sottoscrivere nuova polizza per le garanzie che non hanno subito variazioni.

ART. 38 – RINNOVO DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata, anche consegnata a mano, od a mezzo fax almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale o poliennale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno o alla durata poliennale definita in contratto e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del 1° comma.

ART. 39 – ESTENSIONE TERRITORIALE – LIMITI DI NAVIGAZIONE

Veicoli a motore:

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

Natanti:

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.

ART. 40 – NORME COMUNI

Si intendono valide ed operanti, in quanto espressamente richiamate dal presente articolo, le Condizioni Generali di Assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore relative ai seguenti articoli:

- Art. 17: Foro competente;
- Art. 18: Oneri a carico del Contraente;
- Art. 19: Rinvio alle norme di legge.

CONDIZIONI SPECIALI

CAPITOLO I - INCENDIO E/O FURTO

ART. 41 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo o natante descritto in polizza, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo o natante, in conseguenza di:

- incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine;
- furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo o natante nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del veicolo o natante stesso.

Salvo patto speciale, **l'assicurazione non comprende apparecchiature audiofonovisive non di serie**, anche se stabilmente fissate sul veicolo. **Sono altresì esclusi i danni provocati al veicolo nell'atto della sottrazione, tentata o compiuta, di dette apparecchiature o di cose non assicurate presenti a bordo del veicolo stesso.**

ART. 42 – ESCLUSIONI INCENDIO E/O FURTO

L'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasione;
- avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, slavine, valanghe, frane e/o smottamenti del terreno;
- verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo o natante assicurato nonché dei trasportati;

e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo o del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, e comunque durante l'uso del veicolo in autodromi, piste e/o circuiti;
f) causati da bruciature non seguite da incendio e quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
g) alle cose e/o animali trasportati, alle cose indossate dall'assicurato e dai trasportati, nonché quelle in uso, custodia e possesso degli stessi;
h) le parti di ricambio e di scorta eccedenti la normale dotazione;
i) derivanti da furto di parti di ricambio o singole parti di ciclomotori, motocicli e motocarrozette, teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano conseguenti a furto totale;
j) derivanti da furto, anche durante abbandoni temporanei, quando non siano adottate le normali misure di sicurezza e per i ciclomotori adeguati congegni di bloccaggio.

Art. 43 – SCOPERTO E FRANCHIGIA A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro Furto o rapina, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, deducendo la franchigia o lo scoperto con relativo minimo eventualmente pattuiti, indicati in polizza.
Qualora nel frontespizio di polizza non sia stato indicato lo scoperto e/o il relativo minimo previsti per il veicolo o natante assicurato, la garanzia si intende prestata con gli scoperti ed i minimi di cui alla Tariffa vigente alla data di stipulazione del contratto.

ART. 44 – ANTIFURTO SATELLITARE (concedibile solo ad autovetture)

Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, che l'autovettura assicurata è protetta da antifurto satellitare, installato dalla casa costruttrice o da uno dei centri specializzati ufficialmente riconosciuti dalla casa fornitrice dell'impianto e che tale antifurto è regolarmente attivato.
Qualora in caso di sinistro risulti che l'antifurto satellitare non sia stato installato, non sia funzionante al momento del sinistro o l'Assicurato non fornisca documentazione, richiesta dalla Società, attestante l'avvenuta installazione dell'antifurto satellitare e l'attivazione dello stesso al momento del sinistro, verrà applicato uno scoperto del 30% sull'indennizzo.
Il Contraente fruisce per la garanzia Incendio e Furto di una tariffazione agevolata e si impegna, su richiesta della Società, a fornire la sopraccitata documentazione; la mancanza, incompletezza o irregolarità di quest'ultima costituisce dichiarazione inesatta e/o reticente, relativa a circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 20 delle Condizioni assicurative in vigore.

ESTENSIONI ALLA GARANZIA INCENDIO E/O FURTO (AUTOMATICAMENTE OPERANTI QUANDO SIA PRESTATO L'ASSICURAZIONE INCENDIO E/O FURTO)

ART. 45 – RICORSO TERZI

La copertura assicurativa è estesa al ricorso Terzi in conseguenza di incendio del veicolo, esplosione o scoppio. La Società risponde fino alla concorrenza di Euro 103.292,00 dei danni diretti e materiali cagionati dal sinistro a cose di terzi.
Sono comunque esclusi i danni contemplati dall'assicurazione obbligatoria, nonché quelli a cose di terzi che non siano considerati tali dall'art. 129, 2° comma della Legge, quelli derivanti da inquinamento o da contaminazione, i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato/ Contraente.

ART. 46 – VEICOLO IN CIRCOLAZIONE A SEGUITO DI FURTO

Limitatamente alle autovetture, sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina. I danni alle parti meccaniche sono compresi solamente in quanto conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

ART. 47 – DISBRIGO PRATICHE FURTO TOTALE CON AUTO IN SOSTITUZIONE

La Società Carige Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione del Contraente le garanzie di Assistenza di seguito indicate, gestite in termini operativi da MONDIAL SERVICE ITALIA S.c.a.r.l. – sita in Via Ampère, 30 - 20131 Milano e con sede legale in Piazzale Lodi, 3 – 20137 Milano - facente parte del Gruppo Mondial Assistance - costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

MODALITÀ' PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

L'Assicurato, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, può rivolgersi alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 telefonando al seguente numero verde 800-893407 oppure al numero di Milano 02-26609239 oppure, se non può telefonare, inviando un fax al numero 02.70630091.

In ogni caso deve comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e cognome
3. Numero di polizza
4. Indirizzo del luogo in cui si trova

5. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Centrale Operativa. La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

1. DOCUMENTI P.R.A. A SEGUITO DI FURTO TOTALE

A seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato potrà avvalersi della Centrale Operativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- il certificato cronologico con annotata la perdita di possesso
- il certificato di proprietà

comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente.

In seguito la Centrale Operativa, tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed, una volta ottenuti, li invierà all'Assicurato.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

La Società terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

2. AUTO IN SOSTITUZIONE

In conseguenza di furto totale, incendio totale o rapina del veicolo, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, con spese a carico della Società, un'autovettura di 1600 cc di cilindrata con percorrenza illimitata, per un massimo di 30 giorni consecutivi. La Società terrà a proprio carico le relative spese.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. In caso di ritrovamento del veicolo rubato, l'Assicurato è tenuto a darne immediata notizia alla Centrale Operativa ed a restituire entro 24 ore l'auto a noleggio.

Qualora per il veicolo sia prestato congiuntamente il "Servizio Assistenza" ed in particolare l'art. 27 "Auto in sostituzione" l'Assicurato potrà usufruire della prestazione, se necessario, cumulando i due massimali previsti.

ESTENSIONI ALLA GARANZIA INCENDIO E FURTO

(OPERANTI IN QUANTO RISULTINO ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA E PURCHE' SIA STATO PAGATO IL RELATIVO PREMIO)

ART. 48 – EVENTI SOCIOPOLITICI

A parziale deroga dell'art. 42 lett. a) delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società risponde dei danni materiali e diretti al veicolo descritto in polizza da atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, anche in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse, purché si sviluppi incendio o siano conseguenti a furto totale del veicolo con successivo ritrovamento.

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a' termini di polizza con applicazione della franchigia o scoperto con relativo minimo, previsti dall'art. 43.

Qualora la garanzia sul veicolo sia prestata senza scoperto, si applica comunque lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 154,00.

Art. 49 - EVENTI SPECIALI (concedibile solo ad autovetture uso proprio o promiscuo e autocarri fino a 35 q.li "conto proprio" ed in abbinamento alle garanzie Incendio e Furto prestate congiuntamente)

A parziale deroga dell'art. 42 lett. a) delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società risponde dei danni materiali e diretti al veicolo descritto in polizza derivanti da atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, anche in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse.

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a' termini di polizza con applicazione dello scoperto e del minimo di scoperto indicati in polizza.

CAPITOLO II - GARANZIE PARTICOLARI A PACCHETTO

ART. 50 – PACCHETTO "A" - CONDIZIONI E LIMITI DELLA GARANZIA

1. CRISTALLI

La Società assicura i cristalli che delimitano l'abitacolo del veicolo, **ad esclusione di fari e gruppi ottici**, contro i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. **Le rigature o segnature, le screpolature e simili non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi della presente garanzia. Sono parimenti esclusi dall'assicurazione i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli.**

Il limite massimo di indennizzo è quello espressamente indicato in polizza per evento ed anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli sinistrati.

2. RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società copre la Responsabilità Civile derivante ai trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo in garanzia sino ad un massimo di Euro 775.000,00, **esclusi i danni al veicolo assicurato ed al conducente dello stesso.**

3. PERDITA DELLE CHIAVI

La Società rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura e fino ad un limite massimo di Euro 155,00 per evento, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

4. TASSA AUTOMOBILISTICA (valida ed operante esclusivamente in abbinamento alle garanzie Incendio e Furto prestate congiuntamente)

La Società, in caso di Incendio, Furto totale e/o Rapina del veicolo assicurato, regolarmente indennizzabile a' termini di polizza, non seguiti da ritrovamento, si impegna a corrispondere un indennizzo, congiuntamente a quello del sinistro Incendio, Furto e/o Rapina, pari al rateo della tassa automobilistica - nonché delle eventuali sovrattasse - relativa al periodo intercorrente tra la data di presentazione della denuncia all'Autorità e la data di scadenza del periodo per il quale è stata pagata la tassa.

L'indennizzo verrà effettuato su presentazione del documento attestante l'avvenuto pagamento della tassa o, in sua mancanza, della denuncia di smarrimento del documento stesso.

ART. 51 – PACCHETTO “B” - CONDIZIONI E LIMITI DELLA GARANZIA

1. EVENTI NATURALI

La garanzia è estesa - sino ad un massimo di indennizzo indicato in polizza - ai danni materiali e diretti riportati dal veicolo assicurato a seguito di trombe, uragani, cicloni, tifoni, tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, valanghe, slavine, frane e/o smottamenti del terreno, **purché non derivanti da fenomeni sismici.** Ciò anche quando il veicolo non si trovi in circolazione.

Nel caso in cui il massimo di indennizzo indicato in polizza sia diverso dal valore commerciale del veicolo assicurato, tale massimale deve intendersi per evento e anno assicurativo. L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, definito ai sensi dell'art. 28.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a' termini di polizza con applicazione dello scoperto e del minimo di scoperto, indicati in polizza e stabiliti per evento.

2. RIPRISTINO GARAGE (Proprietà dei locali o Rischio Locativo Artt. 1588 e 1611 C.C.)

La Società rimborsa, sino alla concorrenza di Euro 16.000,00 per sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale in muratura, pertinenza della residenza anagrafica, in conseguenza esclusiva di incendio o scoppio del veicolo assicurato. Tale locale adibito a rimessa dovrà risultare di proprietà dell'assicurato o da lui tenuto in regolare locazione. In caso di sinistro la Società rimborsa l'importo liquidato a termini di polizza, sotto deduzione della franchigia di Euro 520,00 che rimane a carico dell'assicurato.

3. SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

Nel caso in cui si compia con il veicolo indicato in polizza il trasporto di persone ferite in incidente stradale e ne derivino danni alla tappezzeria, sedili e guarnizioni del veicolo garantito, essi saranno indennizzabili sino alla concorrenza di Euro 160,00.

Per ottenere l'indennizzo l'assicurato dovrà - entro e non oltre 5 giorni dal fatto - fornire gli elementi atti ad individuare il ferito accolto a bordo e documentare il trasporto producendo la dichiarazione resa dall'Amministrazione ospedaliera o dall'Autorità di Polizia.

La presente garanzia non è operante se il veicolo assicurato è un'autoambulanza o simile.

4. SPESE DI RECUPERO E PARCHEGGIO

In caso di furto del veicolo assicurato in polizza, la Società rimborsa fino ad un massimo di Euro 160,00 per evento, le spese documentate sostenute dall'assicurato per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo disposti dall'Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione del ritrovamento stesso.

5. DANNI AL VEICOLO PER ASPORTARE COSE NON ASSICURATE

La Società garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato per asportare cose in esso contenute e non facenti parte della normale dotazione del veicolo stesso liquidando, previa deduzione degli eventuali scoperti e franchigie previsti dalla garanzia base Furto, un indennizzo sino alla concorrenza di Euro 110,00.

La valutazione dell'indennizzo verrà effettuata secondo il disposto degli articoli delle Condizioni Generali.

CAPITOLO III - KASKO

Art. 52 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si impegna, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sullo stesso, in conseguenza di:

- 52/A forma completa: urto, collisione, ribaltamento e/o uscita di strada;

- 52/B forma parziale: collisione con altro veicolo identificato; verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche e private.

L'assicurazione copre i danni da colpa grave anche se provocati dall'assicurato.

Salvo patto contrario, **l'assicurazione non comprende apparecchiature audiofonovisive, anche se stabilmente fissate sul veicolo.**

L'assicurazione vale per i veicoli immatricolati per la prima volta da non oltre cinque anni. Pertanto, per i veicoli che raggiungono tale limite in corso di contratto, la garanzia cessa automaticamente dalla prima scadenza annuale successiva. In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, deducendo la franchigia o lo scoperto con relativo minimo eventualmente pattuiti, indicati in polizza. Qualora nel frontespizio di polizza non sia stato indicato lo scoperto e/o il relativo minimo previsto per il veicolo assicurato, la garanzia si intende prestata con gli scoperti ed i minimi di cui alla Tariffa "Corpi Veicoli Terrestri" vigente alla data di stipulazione del contratto.

Art. 53 – ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasione;
 - b) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, slavine, valanghe, frane e/o smottamenti del terreno;
 - c) verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione;
 - d) determinati o agevolati da dolo del contraente, dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati;
 - e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, e comunque durante l'uso del veicolo in autodromi, piste e/o circuiti;
 - f) alle cose e/o animali trasportati, alle cose indossate dall'assicurato e dai trasportati, nonché quelle in uso, custodia e possesso degli stessi;
 - g) le parti di ricambio e di scorta eccedenti la normale dotazione;
 - h) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
 - i) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
 - l) alle ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a' termini di polizza;
 - m) conseguenti a furto - consumato o tentato - e rapina, nonché ad incendio non determinato da uno degli eventi previsti dal precedente art. 52, primo comma;
- ed inoltre, l'assicurazione non è operante se:
- n) il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge o non ottemperati agli obblighi prescritti sull'abilitazione alla guida;
 - o) il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione;
 - p) causati da veicolo guidato da persona a cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30.04.92, n. 285 o che, comunque, risulti aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

Art. 54 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del conducente, dei trasportati, dei familiari dell'Assicurato e delle persone con quest'ultimo coabitanti.

CONDIZIONE AGGIUNTIVA

(applicabile soltanto se espressamente richiamata in polizza, e sempreché sia stato pagato il relativo sovrappremio)

Art. 55– EVENTI SPECIALI

La garanzia assicurativa è estesa ai danni diretti e materiali, comunque subiti dal veicolo assicurato in polizza, in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a' termini di polizza con applicazione della franchigia o scoperto con relativo minimo, previsti dall'art. 52/A.

CAPITOLO IV/A - RITIRO PATENTE

ART. 56 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura il rischio dei danni economici conseguenti al ritiro e/o sospensione della patente in seguito ad una o più infrazioni, commesse nel periodo di validità della garanzia, alle seguenti norme previste dal Codice della Strada in vigore dall'1/1/1993:

- art. 142/9 - limite di velocità;
- art. 143/12 - posizione dei veicoli sulla carreggiata;
- art. 145/11 - precedenza;
- art. 147/6 - comportamento ai passaggi a livello;
- art. 148/16 - sorpasso;
- art. 149/5 - distanza di sicurezza tra veicoli;
- art. 150/5 - incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna;

art. 176/22 - comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali;

art. 179 - rottura del cronotachigrafo (esclusa manomissione).

Quando la sospensione della patente è prevista al verificarsi di più infrazioni ed una di queste sia anteriore alla data di decorrenza della copertura assicurativa, la diaria convenuta sarà ridotta al 50% dell'importo giornaliero stabilito.

La Società corrisponde al Contraente la diaria pattuita per tutto il periodo di sospensione della patente e fino al massimo previsto in polizza e considera il ritiro del documento, seguito o meno dalla sospensione e/o revoca dello stesso, come periodo valido ai fini della corresponsione della diaria convenuta in polizza.

ART. 57 - SOGGETTO ASSICURATO

La presente garanzia vale a favore del Contraente persona giuridica contro il pregiudizio economico derivante da provvedimenti di ritiro e/o sospensione della patente subiti dai propri dipendenti iscritti nel libro matricola e/o agenti di commercio in regola con la vigente normativa. Qualora il Contraente sia costituito in società di capitali, le garanzie operano anche nel caso di provvedimenti adottati nei confronti di soci ed amministratori che prestano attività continuativa all'interno della stessa.

ART. 58 – ESCLUSIONI

La garanzia non comprende i danni:

- a) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive ed alle relative prove;
- b) verificatisi in occasione dell'uso del veicolo per attività illecite di rilevanza penale del Contraente e/o Assicurato e/o conducente;
- c) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o non ottemperi agli obblighi prescritti sulla patente;
- d) avvenuti quando l'infrazione o l'incidente è stato determinato da abuso di alcolici o psicofarmaci o da uso di stupefacenti nonché per sopravvenuta inabilità alla guida;
- e) avvenuti quando il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione.
- f) L'assicurazione non è operante:
- g) se la patente venga definitivamente revocata;
- h) se la patente viene sospesa in relazione a fatti dolosi o gravemente colposi compiuti dall'Assicurato;
- i) se al momento del verificarsi dell'evento, il veicolo non sia regolarmente assicurato a norma di legge;
- j) nel caso di violazione degli artt. 222 e 223 del Codice della strada in vigore dall'1/1/1993, se l'Assicurato non eserciti la facoltà di ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.

CAPITOLO IV/B – PATENTE PROTETTA

ART. 59 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione garantisce il Contraente persona fisica o giuridica contro il pregiudizio economico derivante dai provvedimenti di decurtazione dei punti o di ritiro della patente di guida in seguito ad una o più infrazioni del Codice della Strada, commesse nel periodo di validità della garanzia, alle seguenti condizioni:

- a) la Società rimborserà, entro il limite di Euro 500,00 per sinistro ed anno assicurativo il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti patente decurtati all'Assicurato quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada avvenuta in costanza di polizza, previa esibizione della documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso;
- b) la Società garantirà, entro il limite di Euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo, il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento della patente di guida qualora l'Assicurato, in costanza di polizza, commetta infrazioni del Codice della Strada che azzerino il punteggio, previa presentazione della documentazione idonea e la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'esame.

ART. 60 – SOGGETTO ASSICURATO

La presente assicurazione è operante nei confronti del Contraente persona fisica o del Dipendente designato in polizza, se Contraente persona giuridica.

ART. 61 – ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante:

- se l'abilitazione alla guida venga ritirata in relazione a fatti dolosi o gravemente colposi compiuti dall'Assicurato, Conducente o Contraente;
- se nei confronti dell'Assicurato siano stati in precedenza adottati provvedimenti di ritiro dell'abilitazione alla guida, senza che tale circostanza sia stata resa nota alla Società;
- se al momento del verificarsi dell'evento, il veicolo non sia regolarmente assicurato a norma di Legge;
- se l'Assicurato non frequenta il corso di aggiornamento per il recupero dei punti, decurtati in seguito a violazione del Codice della Strada avvenuta nel periodo di validità della polizza, entro il termine di 1 anno dalla data di contestazione della violazione.

La garanzia non comprende i danni:

- verificatisi in occasione di uso del veicolo per attività illecite di rilevanza penale del contraente e/o assicurato e/o conducente;

- avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o non ottemperi agli obblighi prescritti sull'abilitazione alla guida;
- avvenuti in conseguenza di abuso di alcolici o psicofarmaci o da uso stupefacenti nonché per sopravvenuta inabilità alla guida;
- avvenuti quando il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione.

ART. 62 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di decurtazione di punti e conseguente iscrizione ad un corso di aggiornamento, l'Assicurato deve presentare all'Agenzia presso la quale è appoggiata la polizza il verbale di contestazione comminato dalle Autorità e la ricevuta del pagamento del corso rilasciata dall'Autoscuola, dall'Ente o dal soggetto a ciò autorizzato dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

CAPITOLO V/A - INFORTUNI TOTALE GUIDATORE

Art. 63 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente forma di assicurazione si intende operante per gli infortuni che il legittimo conducente del veicolo descritto in polizza possa subire mentre è alla guida dello stesso.

L'assicurazione è valida inoltre dal momento in cui il legittimo conducente sale a bordo del veicolo, fino a quando ne è disceso. E' operante infine, limitatamente alle autovetture, anche per gli infortuni che egli subisca mentre attende, in caso di fermata, alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

La presente garanzia è valida per gli infortuni che abbiano come conseguenza la morte o un'inabilità permanente.

Per invalidità permanente deve intendersi quella stabilita con i medesimi criteri di cui al successivo art. 68, di grado pari o superiore al 50%. Perciò in caso di invalidità permanente di grado inferiore al 50% non si procederà ad alcun indennizzo. Al contrario in caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% verrà corrisposto un indennizzo integrale, ovvero senza applicazione di alcuna franchigia.

Art. 64 – ESCLUSIONI

La garanzia non comprende gli infortuni:

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, occupazione militare; avvenuti quando l'assicurato abbia preso parte attiva a scioperi, sommosse, o ad atti di terrorismo e sabotaggio;
- avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoto, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni e mareggiate;
- verificatesi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione; salvo che l'assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
- sofferti in conseguenza di propria azione delittuosa, imprudenza e negligenza grave, da delitti dolosi consumati o tentati dal conducente nonché da partecipazione ad imprese temerarie, salvo il caso di azioni compiute dal conducente per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- sofferti da persone portatori di apoplezia od affette da epilessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, alcoolismo, cocainismo, morfinismo, oppiomania, diabete, infezione da HIV o da altre infermità gravi o permanenti;
- verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive ed alle relative prove;
- verificatisi in occasione di uso del veicolo per attività illecite di rilevanza penale del conducente;
- avvenuti quando il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o non ottemperi agli obblighi prescritti sull'abilitazione alla guida;
- avvenuti quando il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione;
- avvenuti quando l'incidente di circolazione che ha causato l'infortunio è stato determinato da abuso di alcolici o psicofarmaci o da uso di stupefacenti o allucinogeni;
- avvenuti durante la guida di macchine agricole;
- avvenuti in conseguenza del mancato uso delle cinture di sicurezza o del casco di protezione, nei casi in cui il loro uso è prescritto dalle disposizioni in vigore;
- sono altresì esclusi dall'assicurazione le ernie e le conseguenze di sforzi muscolari.

Art. 65 – DEFINIZIONE DI INFORTUNIO

E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente.

Art. 66 – CRITERI DI INDENNIZZABILITA'

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

Art. 67 – MORTE

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, anche successivamente alla scadenza della polizza, la Società liquida, in parti uguali agli eredi, la somma assicurata in caso di morte.

Art. 68 – INVALIDITA' PERMANENTE

L'indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennizzo per Invalidità Permanente è calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla "Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l'industria" allegata al Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro, 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia prevista dalla Legge stessa per il caso di infortunio.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

Art. 69 – CUMULO DI INDENNITA'

Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente ma entro l'anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde agli eredi, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso in caso contrario.

Il diritto di indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.

Art. 70 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

CAPITOLO V/B – INFORTUNI DEL CONDUCENTE

ART. 71 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente forma di assicurazione si intende operante per gli infortuni che il legittimo conducente del veicolo descritto in polizza possa subire mentre è alla guida dello stesso.

L'assicurazione è valida inoltre dal momento in cui il legittimo conducente sale a bordo del veicolo, fino a quando ne è disceso. E' operante infine, limitatamente alle autovetture, anche per gli infortuni che egli subisca mentre attende, in caso di fermata, alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

La presente garanzia è valida per gli infortuni che abbiano come conseguenza la morte o un'invalidità permanente, stabilita con i criteri di cui al successivo art. 75, di grado superiore al 3%. Perciò in caso di invalidità permanente di grado pari o inferiore al 3% non si procederà ad alcun indennizzo e, in caso di invalidità permanente di grado superiore al 3%, verrà corrisposto un indennizzo solo per la parte eccedente il 3%.

ART. 72 – INDENNITA' DA RICOVERO

In caso di ricovero in ospedale o in casa di cura, la Società corrisponde, per un periodo massimo di 360 giorni per infortunio, l'indennità giornaliera, indicata in polizza, per i giorni in cui l'Assicurato sia ricoverato per le cure rese necessarie dall'infortunio medesimo. Il giorno della dimissione dell'Assicurato dall'ospedale o dalla casa di cura non si computa ai fini della garanzia in questione.

ART. 73 – RIMBORSO SPESE MEDICHE

La Società rimborsa per ogni infortunio, per la durata della cura medica e comunque per un periodo massimo di 360 giorni dall'infortunio stesso e nel limite della somma indicata in polizza, le spese rese necessarie dall'infortunio per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, massaggi, bagni e altre cure indispensabili nonché, sempre nel limite della somma indicata in polizza, le spese per il trasporto dal luogo dell'infortunio all'ospedale o alla casa di cura per il pronto soccorso. **Si intendono escluse le protesi** (salvo le spese per l'acquisto di apparecchi protesici applicati durante l'intervento) **e gli interventi chirurgici di natura estetica.**

La Società provvede al pagamento dell'indennizzo all'Assicurato o ai suoi eredi, dietro presentazione delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate.

ART. 74 – ESCLUSIONI

La garanzia non comprende gli infortuni:

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, occupazione militare; avvenuti quando l'assicurato abbia preso parte attiva a scioperi, sommosse, o ad atti di terrorismo e sabotaggio;

- avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoto, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni e mareggiate;
- verificatesi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione; salvo che l'assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
- sofferti in conseguenza di propria azione delittuosa, imprudenza e negligenza grave, da delitti dolosi consumati o tentati dal conducente nonché da partecipazione ad imprese temerarie, salvo il caso di azioni compiute dal conducente per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- sofferti da persone portatori di apoplezia od affette da epilessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, alcoolismo, cocainismo, morfinismo, oppiomania, diabete, infezione da HIV o da altre infermità gravi o permanenti;
- verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive ed alle relative prove;
- verificatisi in occasione di uso del veicolo per attività illecita di rilevanza penale del conducente;
- avvenuti quando il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o non ottemperi agli obblighi prescritti sull'abilitazione alla guida;
- avvenuti quando il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione;
- avvenuti quando l'incidente di circolazione che ha causato l'infortunio è stato determinato da abuso di alcolici o psicofarmaci o da uso di stupefacenti o allucinogeni;
- avvenuti in conseguenza del mancato uso delle cinture di sicurezza o del casco di protezione, nei casi in cui il loro uso è prescritto dalle disposizioni in vigore;
- sono altresì esclusi dall'assicurazione le ernie e le conseguenze di sforzi muscolari.

ART. 75 – INVALIDITA' PERMANENTE

L'indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennizzo per Invalidità Permanente è calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla "Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l'industria" allegata al Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro, 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

ART. 76 – NORME COMUNI

Per la presente garanzia si intendono valide e operanti, in quanto espressamente richiamate dal presente articolo, le seguenti norme relative alla garanzia "Infortuni totale guidatore", di cui al Capitolo V/A delle Condizioni Speciali di Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri:

- art. 65 – Definizione di infortunio;
- art. 66 – Criteri di indennizzabilità;
- art. 67 – Morte;
- art. 69 – Cumulo di indennità;
- art. 70 – Rinuncia al diritto di surrogazione.

CAPITOLO VI - TUTELA GIUDIZIARIA

Art. 77 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del capitale assicurato indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo ed alle condizioni che seguono, l'onere delle spese giudiziarie e stragiudiziarie per ottenere il risarcimento dei danni - corporali e/o materiali - cagionati da Terzi, e riferiti esclusivamente all'uso ed alla proprietà del veicolo o del natante descritti in polizza.

Sono comprese:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese peritali;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'assicurato;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato - Contraente.

Art. 78 – DECORRENZA DELLA GARANZIA

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 24 delle Condizioni Generali di Assicurazione "Corpi Veicoli Terrestri", la presente garanzia viene prestata per le controversie insorte nel periodo di vigenza del contratto a condizione che anche il fatto generatore della controversia si sia verificato nel medesimo periodo.

Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art. 79 – PERSONE ASSICURATE

La presente garanzia è operante nei confronti del Contraente o del conducente o dei trasportati, quando agiscono per ottenere il risarcimento dei danni, come indicato nell'art. 77.

Art. 80 – OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

La presente copertura assicurativa, si intende valida ed operante nei seguenti casi:

- controversie relative a danni subiti dal proprietario, dal conducente autorizzato o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell'uso del veicolo o del natante;
- controversie relative a danni cagionati dal proprietario o dal conducente autorizzato a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell'uso del veicolo o del natante;
- difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo o del natante;
- controversie nascenti da pretese inadempimenti contrattuali, proprie o di controparte;
- istanza di dissequestro del veicolo o del natante in caso di sequestro avvenuto in conseguenza dell'uso dello stesso;
- istanza di modifica del provvedimento del ritiro dell'abilitazione alla guida in conseguenza dell'uso del veicolo o del natante.

Art. 81 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato;
- le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.

Inoltre, la garanzia non è operante:

- a) se il veicolo o il natante indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile;
- b) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione o di navigazione;
- c) se il conducente del veicolo o del natante non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza o di inosservanza delle norme di comportamento in caso di incidente, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione;
- d) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- e) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore R.C.Auto del veicolo o natante indicato in polizza;
- f) per le controversie dell'assicurato nei confronti della Società in materia di Risarcimento Diretto;
- g) per le controversie, ex art. 141 della Legge, del terzo trasportato nei confronti della Società, quale impresa assicuratrice del veicolo vettore che non sia responsabile o lo sia solo in parte.

Art. 82 – LIMITI TERRITORIALI

La presente garanzia vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi della UE, in Svizzera e nel Principato di Monaco.

Art. 83 – COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI R.C.

Qualora coesista un'assicurazione di R.C., la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di R.C. per le spese di resistenza e di soccombenza.

Art. 84 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Unitamente alla denuncia, l'Assicurato è tenuta fornire tutti gli atti ed i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli Atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 85 – DIRITTO DI SCELTA

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere un legale di sua fiducia, **fermo il limite territoriale di cui all'art. 82**, in caso di conflitto di interessi con la Società o di instaurazione di un procedimento giudiziario. Il diritto si estende alla scelta del perito. Di tali diritti la Società avvertirà l'Assicurato per iscritto.

Art. 86 – GESTIONE DEI SINISTRI

L'Assicurato, dopo aver fatto alla Società la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto, **segnalandone immediatamente il nominativo alla Società**.

La Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare della Società pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione potrà essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente ai sensi di legge, che decideranno secondo equità.

Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società per iscritto avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

SERVIZIO ASSISTENZA

ASSISTENZA AUTO

La Società Carige Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione del Contraente le garanzie di Assistenza di seguito indicate, gestite in termini operativi da MONDIAL SERVICE ITALIA S.c.a.r.l. – sita in Via Ampère, 30 - 20131 Milano e con sede legale in Piazzale Lodi, 3 – 20137 Milano - facente parte del Gruppo Mondial Assistance - costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

MODALITÀ' PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

L'Assicurato, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, può rivolgersi alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 telefonando al seguente numero verde 800-893407 oppure al numero di Milano 02-26609239 oppure, se non può telefonare, inviando un fax al numero 02.70630091.

In ogni caso deve comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e cognome
3. Numero di polizza
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Centrale Operativa. La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

PRESTAZIONI

1. Soccorso stradale

Qualora in conseguenza di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Centrale Operativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, oppure effettua sul posto piccoli interventi di urgenza, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente, il guasto o l'incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti (percorsi fuoristrada).

La garanzia è operante anche nelle aree private **sempreché sia stato autorizzato l'accesso.**

Qualora in caso di sinistro l'Assicurato non abbia potuto contattare la Centrale Operativa per oggettiva e comprovata impossibilità, la Società tramite la Centrale Operativa fornirà specifiche istruzioni tenendo a proprio carico le spese per il traino.

2. Recupero difficoltoso del veicolo

Qualora in caso di incidente, oppure a seguito di ritrovamento dopo il furto, il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 155,00 per sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Qualora in caso di sinistro l'Assicurato non abbia potuto contattare la Centrale Operativa per oggettiva e comprovata impossibilità, la Società, tramite la Centrale Operativa fornirà specifiche istruzioni tenendo a proprio carico le spese per il traino.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).

La garanzia è operante anche nelle aree private sempreché sia stato autorizzato l'accesso.

3. Depannage - Intervento officina mobile (prestazione valida solo in Italia)

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione n. 1 "Soccorso stradale".

La Società terrà a proprio carico i relativi costi.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

4. Informazione sulla rete costruttori

Su semplice richiesta telefonica da parte dell'Assicurato, la Centrale Operativa fornisce gli indirizzi ed i recapiti telefonici della rete di assistenza autorizzata delle maggiori case costruttrici di veicoli in Italia.

5. Informazioni telefoniche

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, fornirà informazioni relativamente a:

- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- tempo sulle strade;
- informazioni turistiche (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
- informazioni automobilistiche (normative R.C. Auto, imposta di proprietà, abilitazione alla guida, carta di circolazione).

6. Trasporto in autoambulanza

Qualora, a seguito di infortunio o malattia imprevista, l'Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Centrale Operativa, previo accertamento del proprio medico, invierà direttamente un'autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino al presidio sanitario o al centro ospedaliero più vicino al luogo dell'infortunio o della malattia imprevista.

7. Viaggio per il recupero del veicolo

Qualora, in viaggio, in caso di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente e sia stato riparato sul posto o in caso di furto sia stato ritrovato nel medesimo Stato dove è stato perpetrato il furto stesso, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di viaggio di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, oppure mette a disposizione un autista per ricondurre il veicolo alla residenza dell'Assicurato tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.

Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante ed il pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

8. Recupero del veicolo (prestazione valida solo in Italia)

Qualora, in viaggio, in caso di sinistro, il veicolo resti immobilizzato, e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 36 ore di manodopera, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Società, fino ad un massimo di Euro 520,00 per sinistro e anno assicurativo.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Centrale Operativa provvede al suo recupero, tenendo la Società a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. **L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'assicurato.**

Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Centrale Operativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.

9. Anticipo spese mediche (prestazione valida solo in Italia)

Qualora, in viaggio, l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia imprevista, debba sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente al pagamento delle stesse, la Centrale Operativa anticiperà per conto dell'Assicurato il pagamento delle fatture fino ad un importo massimo di Euro 2.600,00 per sinistro.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non è in grado di fornire alla Centrale Operativa garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

Al rientro l'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.

Spese mediche (prestazione valida solo all'estero)

Qualora, in viaggio, l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia imprevista, debba sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche, prescritte a seguito di avvenuto ricovero ospedaliero, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvede a pagare per conto dell'Assicurato, fino alla concorrenza di Euro 2.600,00, senza scoperto né franchigia.

Esclusioni per: malattia di gravidanza (salvo complicazioni sopravvenute nei primi sei mesi), malattie o infortuni non ancora consolidati ivi compresi i periodi di convalescenza, malattie a carattere cronico, protesi e cure di rieducazione, malattie o infortuni derivati dalla pratica di sports a livello agonistico, qualunque sinistro avvenuto in Italia.

10. Invio di un autista

Qualora in viaggio, in seguito ad infortunio o malattia imprevista, l'Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo stesso, e nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni obiettive, la Centrale Operativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo stesso alla residenza dell'Assicurato.

Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese relative a carburante ed agli eventuali pedaggi autostradali.

11. Rientro dei passeggeri / prosecuzione viaggio

Qualora, in viaggio, in caso di sinistro, il veicolo sia rimasto immobilizzato e per la riparazione siano necessarie almeno 16 ore di manodopera, oppure in caso di infortunio o malattia imprevista che impedisca all'Assicurato la prosecuzione del viaggio con il mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa mette in condizione l'Assicurato stesso di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a disposizione, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o in alternativa un veicolo a noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore) di pari categoria del veicolo assicurato e fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi.

La Società terrà a proprio carico le relative spese.

Relativamente all'auto a noleggio, restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di un deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, che dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

12. Rientro di figli minori

Qualora, in viaggio, l'Assicurato accompagnato da figli minori di 15 anni, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro a seguito di ricovero in un centro ospedaliero dovuto ad infortunio o malattia imprevista ed i figli restano senza l'assistenza di altre persone adulte, la Centrale Operativa metterà a disposizione dei minori, residenti in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di ritorno, per consentirgli di raggiungere la residenza in Italia, oppure metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla residenza in Italia.

La Società terrà a proprio carico la relativa spesa.

13. Consulenza medica

Qualora, in viaggio, a seguito di infortunio o malattia imprevista, l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

14. Collegamento continuo con il centro ospedaliero

Qualora, in viaggio, l'Assicurato a seguito di infortunio o malattia imprevista, sia ricoverato in ospedale o in casa di cura e chieda di essere seguito costantemente anche da casa, ciò sarà possibile tramite un collegamento telefonico direttamente effettuato tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto.

Le notizie cliniche saranno comunicate alle persone indicate dall'Assicurato.

15. Prolungamento soggiorno

Qualora, in viaggio, in caso di infortunio o malattia imprevista l'Assicurato, dietro prescrizione medica scritta, non è in condizioni di intraprendere il viaggio di rientro al domicilio nella data prestabilita, la Centrale Operativa provvederà a prenotare un albergo per l'Assicurato.

La Società terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) fino ad un importo massimo di Euro 155,00 per sinistro.

Non sono previste le spese di albergo diverse da quelle indicate.

Al suo rientro deve presentare la documentazione relativa alla causa che ha reso necessario il prolungamento del soggiorno.

16. Spese d'albergo

Qualora, in viaggio, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò richieda una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Centrale Operativa provvede a ricercare un albergo, tenendo la Società direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 520,00 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro e per anno assicurativo (Assicurato e trasportati).

17. Invio pezzi di ricambio

Qualora, in viaggio, in caso di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo rimasto immobilizzato ed occorrenti alla sua riparazione non possono essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali.

Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.

18. Rientro sanitario

Qualora, in viaggio, in seguito ad infortunio o malattia imprevista, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza purché in Italia, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:

- aereo sanitario;
- aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l'assistenza medica, infermieristica oppure di un familiare durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa.

La Centrale Operativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di infortunio o malattia imprevista verificatisi nei Paesi Europei.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

19. Rimpatrio salma

Qualora, in viaggio, a seguito di infortunio o malattia imprevista, l'Assicurato sia deceduto, la Centrale Operativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico le relative spese.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma ed inumazione.

20. Anticipo spese di prima necessità

Qualora, in viaggio, in conseguenza di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di Euro 2.600,00 per sinistro.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito.

21. Anticipo delle cauzioni penale e civile (prestazione valida solo all'estero)

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito la cauzione fissata dall'autorità, fino ad un massimo di Euro 5.200,00 per la cauzione penale e fino ad un massimo di Euro 5.200,00 per la cauzione civile.

La prestazione diventerà operante dal momento nel quale in Italia la Centrale Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.

22. Anticipo spese legali (prestazione valida solo all'estero)

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito l'onorario di un legale sino ad un massimo di Euro 1.100,00.

La prestazione diventerà operante dal momento nel quale in Italia la Centrale Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.

23. Rimpatrio del veicolo (prestazione valida solo all'estero)

Qualora in caso di sinistro, il veicolo resti immobilizzato, e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 16 ore di manodopera, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto stesso, in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Società.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Centrale Operativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.

24. Abbandono legale (prestazione valida solo all'estero)

Qualora, in alternativa alla prestazione 23 (Rimpatrio del veicolo), il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.

Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

25. Viaggio di un familiare (prestazione valida solo all'estero)

Qualora a seguito di infortunio o malattia imprevista, l'Assicurato venga ricoverato in istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 10 giorni, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per permettergli di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.

La Società terrà a proprio carico il relativo costo.

Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.

26. Autodemolizione (prestazione valida solo in Italia)

Qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. n. 915 del 10.09.82 art. 15; Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30.04.92 art.103; D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997 art. 46), debba procedere alla cancellazione al P.R.A ed alla successiva demolizione del veicolo, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.

Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targhe autoveicolo.

In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

- codice fiscale (fotocopia)
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Centrale Operativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

La Società terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al P.R.A. ed alla demolizione del veicolo medesimo. **Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.**

27. Auto in sostituzione (prestazione valida solo in Italia)

Qualora, in conseguenza di guasto, incendio, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificata da un'officina, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di furto o rapina, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, con spese a carico della Società, un'autovettura di 1400 cc di cilindrata con percorrenza illimitata, per un massimo di 5 giorni consecutivi. La Società terrà a proprio carico le relative spese.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

Qualora per il veicolo sia prestata congiuntamente la garanzia "Disbrigo pratiche furto totale con auto in sostituzione" di cui all'Art.47 l'Assicurato, in conseguenza di furto totale, incendio totale o rapina del veicolo, potrà usufruire della prestazione, se necessario, cumulando i due massimali previsti.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto all'esecuzione di tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di autocaravan e rimorchi in genere.

ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI

Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro fatto salvo quanto specificato nella prestazione n. 1 e 2 al 3° capoverso.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Tutte le prestazioni non sono dovute per:

- stato di guerra dichiarato o di fatto, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- malattie nervose e mentali, per malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione della polizza;
- gli infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte; sports aerei in genere, atti di temerarietà

- corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- espianto e/o trapianto di organi;
- suicidio o tentato suicidio;
- dolo dell'Assicurato.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro.

La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.

Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

L'anticipo previsto nelle prestazioni 9, 17, 20, 21 e 22 è concesso compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato.

L'Assicurato, qualora la Centrale Operativa lo ritenga necessario, deve fornire, anche tramite persona da lui indicata, le garanzie ritenute adeguate dalla Centrale Operativa in merito alla restituzione di ogni somma anticipata, che comunque deve essere rimborsata alla Centrale Operativa stessa al rientro al domicilio e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.

Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni della legge italiana